

## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE PAOLO VI"

#### Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione operante nel settore culturale, non commerciale che assume la denominazione "CENTRO CULTURALE PAOLO VI".

Tale Associazione si pone in continuità con il Comitato "CENTRO CULTURALE PAOLO VI" costituitosi il 16 aprile 1996 con atto ai rogiti del Notaio Dott. Domenico Guastamacchia di Forlì , repertorio n. 103629/8006.

#### Art. 2 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

#### Art. 3 - SEDE

L'associazione ha sede in Rimini, Via Oberdan n. 26/A. L'associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà istituire sedi secondarie e ufficio con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 4 - SCOPO e OGGETTO

L'associazione "CENTRO CULTURALE PAOLO VI" ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

Lo scopo dell'associazione consiste nella formulazione di una proposta continua di cultura cristianamente qualificata e vuole caratterizzarsi con:

- a) lavoro culturale vivificato dalla convinzione che fare cultura sia anche creare un luogo umano di accoglienza e di amicizia, nella valorizzazione della persona e della sua libertà;
- b) lavoro culturale inserito nella concreta realtà ove ci si trova a vivere pertinente al nostro paese ed

alla sua Storia, alla Chiesa locale ed alle sue tematiche, ai problemi posti dal mondo attuale e da svolgersi anche nell'auspicabile confronto con diverse realtà culturali;

c) lavoro culturale sensibile a ricevere le ricchezze della tradizione cristiana e del magistero della Chiesa, per confrontare la stessa con temi da ricercare di volta in volta.

L'associazione è aperta a chiunque desideri svolgere attività di approfondimento e di ricerca su temi specifici a confronto con la tradizione culturale cristiana.

Allo scopo di favorire un collegamento tra la vita universitaria riminese e l'impegno culturale post-universitario, l'associazione si propone di collaborare con le attività della pastorale universitaria della diocesi di Rimini (Cappella universitaria 'San Francesco Saverio', Cooperativa Diapason, Cud, Fuci, Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli") e altresì con le realtà presenti sul territorio diocesano che perseguano i medesimi scopi di cui al presente articolo.

L'associazione si propone di agire in sinergia con l'Istituto G. Toniolo di Milano, attraverso la metodologia dei Gruppi di Operatori Culturali, con l'Associazione Amici dell'Università Cattolica e con l'Università Cattolica di Milano, che si sono dichiarati disponibili a supportare le iniziative dell'associazione stessa, nonché con la realtà universitaria riminese e l'Azione Cattolica diocesana.

#### Art. 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI E ACCESSORIE

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà tra l'altro:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sopranazionali, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;

b) Amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o

comunque posseduti;

c) Partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della associazione medesima. L'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) Partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali.

#### Art. 6 - ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'associazione, impegnandosi a realizzarle. Sono associati "fondatori" coloro che hanno inizialmente costituito il Centro Culturale Paolo VI, sottoscrivendone l'atto costitutivo e precisamente:

ARLOTTI GIOVANNI

BELTRAMI LYDIA

BENZI don GUIDO

BOLOGNA DANIELA

CASADIO LIDIA

CESARI MARILENA

CASALBONI ENRICO

DI CARLO INES

FABBRI FILIPPO

GUIDUCCI PAOLO

MASI ANGELO

PESARESI DANIELA

POLSELLI ANTONIO

RIGHETTI MASSIMO

TONTI MIRANDA

TONINI ENIO

TURCHI UGO

Sono associati "ordinari" coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

Sono associati “onorari” coloro che, per il significativo contributo personale prestato a favore dell’associazione, siano stati insigniti di tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato “onorario” può coesistere con quella di associato “ordinario”.

La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra gli associati stessi, in merito ai loro diritti nei confronti della associazione.

La richiesta di ammissione all’associazione avviene su domanda scritta degli interessati.

L’accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità della associazione e l’impegno a concorrere al funzionamento e al finanziamento della sua attività.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.

#### Art. 7 - DIRITTI E DOVERI

L’adesione all’associazione comporta per gli associati maggiori di età il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall’articolo 10 del presente statuto.

Tutti gli associati, inoltre, hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dalla associazione.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonché all’accettazione ed al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello statuto e nel regolamento della associazione.

Il socio sospeso perde il diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e come previsto dal regolamento interno.

#### Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato viene meno per:

- a) Causa di morte della persona;
- b) Morosità reiterata nel pagamento delle quote ed inefficacia del provvedimento di sospensione;
- c) Recesso;
- d) Esclusione (come regolamentato dall'art. 8-quater del presente statuto).

#### Art. 8 bis - SOSPENSIONE

In caso di morosità reiterata per due anni il Consiglio Direttivo - salvo valutazioni diverse - dopo aver provveduto a richiami informali e formali, decide la sospensione del socio.

In casi di particolare gravità, anche di carattere morale, il Consiglio Direttivo può provvedere a comminare la sospensione ad un associato e provvedere successivamente all'esclusione del medesimo qualora venga accertata la gravità dell'accusa.

#### Art. 8 ter - RECESSO

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già versata per l'anno di uscita.

#### Art. 8 quater - ESCLUSIONE

L'esclusione avviene in seguito a comportamenti inidonei da parte dell'associato in violazione delle norme statutarie, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi della associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali della associazione.

E' decisa dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'interessato, salvo l'obbligo di ratifica

dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione contenente eventuali motivazioni, è emanata - previa richiesta di comunicazione scritta - e successivamente inviata al domicilio indicato dall'associato escluso.

#### Art. 9 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario.

#### Art. 10 - L'ASSEMBLEA

##### 1) Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente pro tempore, è composta da tutti gli associati con diritto di voto.

##### 2) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere inoltre convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti di cui dispongono tutti gli associati.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, fax, e-mail – salvo in questo ultimo caso il ricevimento del riscontro da parte del destinatario – a tutti gli associati almeno quindici giorni prima

della riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

### 3) Competenza dell'Assemblea

- a) eleggere il Consiglio Direttivo, nonché il suo Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- b) determinare gli eventuali compensi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) approvare il rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- e) può decidere di fissare - al momento del rinnovo delle cariche - il numero massimo di consiglieri;
- f) stabilire l'impostazione tematica dell'attività dell'associazione e suggerire le linee di programma;
- g) deliberare e ratificare le modifiche allo statuto;
- h) approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività della associazione;
- i) deliberare lo scioglimento della associazione;
- j) ratificare la sospensione e l'esclusione dei soci;
- l) ratifica della nomina dei soci onorari.

### 4) Validità dell'Assemblea

Le assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti associati che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti degli associati presenti o rappresentati. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e/o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e l'intero Consiglio Direttivo.

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### 5) Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati alle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della associazione e sulla modificazione dello statuto tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati facenti parte dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato fra i componenti l'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dagli associati

E' ammessa la possibilità di delegare un altro associato. Ciascun associato ha facoltà di farsi rappresentare soltanto da altro associato che abbia diritto al voto mediante delega scritta da conservare agli atti della associazione. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

### Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### 1) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) consiglieri eletti dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzione o gettone di presenza.

Partecipa ai lavori anche l'Assistente spirituale nominato dal Vescovo; il suo voto è solo di tipo consultivo. In tal senso l'assistente spirituale non ha responsabilità in solido.

#### 2) Funzioni del Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo provvede a:

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'associazione;
- deliberare sulla sospensione e sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente statuto;
- predisporre entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto economico-finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- eleggere fra i suoi membri il vicepresidente;
- nominare associati onorari previa ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione. In particolare per questioni di particolare urgenza, quando non vi sia la possibilità di convocare l'intero Consiglio Direttivo, il Presidente d'intesa con il Vicepresidente ed il Segretario assume decisioni in nome dell'associazione.

Tali decisioni devono essere sempre ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo.

### 3) Validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri; le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo posta, fax, e-mail – salvo in questo ultimo caso il ricevimento del riscontro da parte del destinatario – mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in

carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto ordinariamente dal Segretario - ed in sua assenza da un consigliere - e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla nomina del primo dei non eletti.

Il consigliere nominato dura in carica fino alla prima assemblea successiva alla cessazione, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

#### Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto, rappresenta l'associazione di fronte a terzi, sia soggetti pubblici che privati; egli ha altresì la rappresentanza in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. L'Assemblea con voto favorevole della metà più uno degli associati può revocare in qualsiasi momento il mandato.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo della associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e dei suoi regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati pro tempore dal

Vicepresidente.

#### Art. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

L'associazione destina tutte le proprie risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

#### Art. 14 - QUOTE ANNUALI

L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi e/o a causa di morte.

#### Art. 15 - DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie della associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### Art. 16 - ENTRATE

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dagli associati o da terzi;

- c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, in particolare quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente nel corso di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;
- f) Entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) Altre entrate derivanti da attività accessorie.

#### Art. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 18 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli esercizi della associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Tale termine potrà essere prorogato per esigenze particolari.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede della associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

#### Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea, che deve deliberare con un quorum

rappresentativo dei 3/4 degli associati, delibererà anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 20 - Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni applicabili contenute nel codice civile, nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.